



COMUNE DI VERGATO
(Città Metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816 E SEGUENTI,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/21 (in vigore dal 1/1/2021)

INDICE

PARTE PRIMA ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Funzionario Responsabile

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

- Art. 3 - Tipologie di occupazioni
- Art. 4 - Occupazioni abusive
- Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Art. 6 - Canone di concessione delle aree per il mercato
- Art. 7 - Domanda di occupazione
- Art. 8 - Ufficio Comunale Competente
- Art. 9 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art. 12 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 13 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 14 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 16 - Classificazione delle strade
- Art. 17 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 18 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 19 – Passi carrabili
- Art. 20 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
- Art. 21 – Soggetto passivo
- Art. 22 - Agevolazioni
- Art. 23 – Esenzioni
- Art. 24 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 25 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 26 - Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 27 - Maggiorazioni indennità sanzioni
- Art. 28 - Norme transitorie e finali

PARTE SECONDA
ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 29 - Ambito e finalità del Regolamento
- Art. 30 - Funzionario Responsabile
- Art. 31 - Concessione ed autorizzazione amministrativa
- Art. 32 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 33 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 34 - Anticipata rimozione
- Art. 35 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 36 - Pubblicità abusiva
- Art. 37 - Divieti e limitazioni
- Art. 38 - Dichiarazione
- Art. 39 - Accertamento
- Art. 40 - Indennità e sanzioni
- Art. 41 - Riscossione

TITOLO II - DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 42 - Modalità di determinazione del canone
- Art. 43 - Sistema tariffario di riferimento
- Art. 44 - Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario
- Art. 45 - Pubblicità luminosa
- Art. 46 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 47 - Pubblicità varia
- Art. 48 - Approvazione delle tariffe
- Art. 49 - Tipologie di impianti pubblicitari

TITOLO III - CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 50 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 51 - Tipologia degli impianti delle affissioni
- Art. 52 - Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni
- Art. 53 - Canone sulle pubbliche affissioni
- Art. 54 - Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione
- Art. 55 - Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissione
- Art. 56 - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 57 - Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA
ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO
ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, così come individuato dall'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente articolo, a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 3

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle per più anni e comunque al massimo per 9 anni, fatta salva la possibilità di derogare a questo limite massimo in ragione di particolari investimenti, con parere favorevole della Giunta Comunale. Tali occupazioni necessitano soltanto della concessione iniziale, e non del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lett. b del comma 1, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana.
 - b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera e), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
6. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3, comma 1, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 4

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. Il responsabile del servizio competente (di cui al seguente art. 8) dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Le sanzioni da applicare in caso di occupazioni abusive sono indicate al seguente art. 27.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 27 si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, salvo il potere dell'ente di accertare una durata maggiore e fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 5

Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 6

Canone di concessione delle aree per il mercato

1. E' istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (canone mercatale), destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi 837 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. Per ciascun posteggio o piazzola occupata il canone è dovuto in ragione della superficie in mq assegnata o occupata.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
4. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
5. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Si applicano le medesime tariffe di riferimento, calcolate con le medesime modalità e medesimi criteri previsti per il canone di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo l'applicazione di riduzioni previste quando le occupazioni si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

Art. 7

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, indicato al successivo art. 8, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare, con la sua individuazione su apposita planimetria in scala, opportunamente quotata;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e. la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Indicando in quest'ultimo caso la fascia oraria. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere;
 - g. nel caso nell'area che si intende sia prevista l'installazione di arredi e/o dehors, occorre presentare opportuna documentazione grafica e descrittiva dei manufatti che si intendono

istallare, da sottoporre al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, qualora l'occupazione sia relativa ad aree interne al Centro Storico.

h. La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore

Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari dagli uffici ai fini dell'esame della domanda.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
8. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
9. Per particolari tipi di occupazione esenti dal canone di cui all'art. 14, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può stabilire l'esonero dalla richiesta di concessione.

Art. 8

Ufficio Comunale Competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 7 deve essere presentata all'U.O. Patrimonio del Comune di Vergato se riguardante le occupazioni permanenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che rilascerà apposito atto di concessione; ovvero all'U.O. Polizia Municipale se riguardante le occupazioni temporanee di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) che rilascerà apposito atto di autorizzazione. Nell'ambito delle specifiche competenze correlate ai processi organizzativi, l'Organo Esecutivo, può, con proprio provvedimento, rimodulare i processi allocativi delle funzioni indicate, individuandone le unità organizzative responsabili.
2. Per quanto riguarda le occupazioni con passi carrabili si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Comunali Passi Carrabili approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 05/04/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituisce norma speciale rispetto al presente regolamento.

Art. 9

Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune come risultante dal Protocollo generale. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o

pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

3. L'Autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
4. In esso sono indicate:
 - a) la durata della occupazione,
 - b) la misura dello spazio concesso,
 - c) l'eventuale frequenza dell'occupazione,
 - d) l'eventuale fascia oraria di occupazione
 - e) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto
 - f) nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.
5. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
6. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 9, salvo espressa deroga di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) precedente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, nel caso non lo facesse, nei tempi dettati dall'Amministrazione questa provvederà e si rivarrà per le spese;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni, compresa la revoca della concessione o autorizzazione per intervenuti motivi di interesse pubblico.
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
10. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
11. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
12. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario informatico, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
13. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
14. L'ammontare della cauzione è stabilito dal funzionario responsabile in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
15. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.
16. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini di cui al comma precedente, i motivi del diniego stesso.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c. ripristinare la pavimentazione a proprie spese qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente;
 - d. mantenere in condizione di ordine e pulizia il suo che occupa;
 - e. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - f. divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g. versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Art. 11

Titolarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 12

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso o in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

- c. la violazione alla norma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), relativa al divieto di sub-concessione.
 - d. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
 4. la decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal funzionario responsabile con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.
 5. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1, lett. d. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 13

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.
3. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 14

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta

TITOLO III- CANONE DI CONCESSIONE

Art. 15

Criteri per la determinazione della Tariffa e del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 16

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate secondo quanto riportato nell'allegato A) del presente regolamento.
2. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1° categoria. La tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1° categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 17

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 18

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento

per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50, ai sensi del comma 831, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
11. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
12. Nel caso delle occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, appositamente individuate con deliberazione di Giunta comunale, non si applica il canone previsto dal Regolamento.
13. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima occupazione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 19

Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento .
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
5. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 20

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari a:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lett. a) aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 21

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al Condominio è richiesto e versato a cura dell'Amministratore, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del Condominio, l'Amministratore subentrante è tenuto a comunicare al Comune la sua nomina, con apposita comunicazione scritta, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 22

Agevolazioni

1. Le riduzioni sono disciplinate dall'art. 1 comma 832 della legge 160/2019. Con la delibera di Giunta Comunale che definisce le tariffe potranno essere riconosciute ulteriori agevolazioni

Art. 23

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - i) vasche biologiche;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
 - l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

- m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- p) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- q) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- r) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- s) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- t) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- u) i passi carrabili.

Art. 24

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate quadrimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il contribuente è tenuto a comunicare anticipatamente al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, in rate quadrimestrali anticipate.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 25

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.

3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 26

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 27

Maggiorazioni indennità sanzioni

1. Nel caso di omesso/parziale o tardivo versamento oltre sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse/parzialmente versate o tardivamente versate oltre sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso/parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 28

Norme transitorie e finali

1. Per le occupazioni annuali relative all'anno 2021, i relativi canoni o la prima rata e la seconda rata, devono essere versati entro il 30 giugno 2021.
2. Per le occupazioni temporanee intervenute entro il 31 marzo 2021, i relativi canoni devono essere versati entro il 30 giugno 2021.
3. Il presente regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2021.

PARTE SECONDA
ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b), della Legge 27 dicembre n. 160.
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina altresì il servizio di pubbliche affissioni ed il relativo canone dovuto.
3. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla Parte Prima del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
4. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
5. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste da norme di legge e dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 27/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Art. 30

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, così come individuato dall'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Art. 31

Concessione ed autorizzazione amministrativa

1. La diffusione di messaggi pubblicitari è subordinata al preventivo rilascio dell'apposita autorizzazione da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari vigenti.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari è effettuata con impianti installati su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è altresì subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 32

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della autorizzazione e della eventuale concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
4. Qualora la titolarità dell'atto di autorizzazione è attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento dei canoni, delle sanzioni e delle penali.
5. I soggetti che effettuano la pubblicità abusiva sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

Art. 33

Riduzioni ed esenzioni

1. Purché la pubblicità non sia effettuata nell'esercizio di attività economica la tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti da canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
3. Non è soggetta al canone la pubblicità di superfici inferiore a trecento centimetri quadrati.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Art. 34

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto (anche se autorizzati antecedentemente al presente regolamento).
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 35

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 36

Pubblicità abusiva

1. E' abusiva qualsiasi forma di pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva e/o senza la prescritta concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla autorizzazione e/o concessione amministrativa sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
2. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune ovvero non eseguite dal competente Ufficio o chi per esso o eseguite in assenza di autorizzazione del competente ufficio o in difformità a quanto stabilito nel presente regolamento.
3. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
4. E' considerata abusiva le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.
5. E' considerata abusiva la pubblicità anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 37

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. L'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta è vietata.

Art. 38

Dichiarazione

1. La diffusione di messaggi pubblicitari e l'eventuale funzionale occupazione di suolo pubblico sono subordinati alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicati i dati e gli elementi necessari al calcolo del canone.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure essere spedita tramite posta elettronica. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti in solido al pagamento del canone è sufficiente la presentazione della dichiarazione da parte di uno di essi oppure può essere presentata dichiarazione congiunta.
5. La richiesta di rilascio o di variazione dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e la richiesta di rilascio o di variazione della concessione all'occupazione di suolo pubblico debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
6. Il modello di richiesta-dichiarazione è predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
7. La richiesta di autorizzazione non è prevista, e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;

c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Art. 39

Accertamento

1. Il Competente ufficio controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, procede all'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione ai sensi della vigente normativa alla quale si rimanda.

Art. 40

Indennità e sanzioni

1. Per la pubblicità abusiva ai sensi degli articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento .
2. In caso di pubblicità abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al punto precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente autorizzata si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e temporanee la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni.
5. In caso di inadempienza del responsabile, vi provvede il Comune o chi per esso con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
6. In caso di pubblicità abusiva si applica altresì l'art.1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019 n.160.
7. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone, l'indennità e le sanzioni, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
8. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Art. 41

Riscossione

1. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposto, previa formale richiesta, in tre rate di pari importo aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Nel caso di omesso/parziale o tardivo versamento oltre sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse/parzialmente versate o tardivamente versate oltre sessanta giorni dalla scadenza

prevista per il pagamento, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso/parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

6. Nelle stessa misura e secondo le medesime modalità, sono dovuti gli interessi moratori a decorrere dall'istanza di rimborso.
7. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 42

Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni, le bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
10. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
11. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
12. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
13. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
15. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 43

Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini dell'individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Vergato, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27/12/2019 n.160, appartiene alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti).
2. E' pari a Euro 30,00 al Mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare.
3. E' pari a Euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
4. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade: le strade del Comune sono classificate in una unica categoria;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
5. Ai fini del calcolo del canone per esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è considerato privo di suddivisioni, in unica categoria (a tariffa ordinaria) secondo le tariffe deliberate per fattispecie.
6. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto della diversità di visibilità e di efficacia della pubblicità, anche in termini di ritorno commerciale o di immagine, dei mezzi utilizzati, delle dimensioni e delle modalità di effettuazione.
7. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
8. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione annuale delle tariffe.
9. Il sistema tariffario di riferimento stabilisce la tariffa base annuale e quella temporanea applicando una percentuale di riduzione o di aumento a quelle standard.
10. Le tariffe base costituiscono la base di partenza per calcolare le tariffe di riferimento per le singole fattispecie di pubblicità.
11. La tariffa di riferimento, per ciascuna tipologia di pubblicità si ottiene applicando le maggiorazioni e le riduzioni previste nel presente regolamento alle tariffe base.
12. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base nell'ordine degli articoli seguenti. Le riduzioni non sono cumulabili.
13. Il sistema tariffario di riferimento è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone sulla pubblicità e del canone sulle pubbliche affissioni, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto delle pubbliche affissioni.
14. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

Art. 44

Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario

1. La tariffa base annua è:
 - a) ridotta del 62,14 per cento, per la pubblicità con superficie fino ad 1 mq;
 - b) ridotta del 54,57 per cento, per la pubblicità con superficie superiore ad 1 mq e fino a 5,5 mq;
 - c) ridotta del 31,84 per cento, per la pubblicità con superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq;
 - d) ridotta del 9,20 per cento, per la pubblicità di superficie superiore a 8,5 mq.

2. La tariffa base giornaliera è:
 - a) ridotta del 93,69 per cento, per la pubblicità con superficie fino ad 1 mq;
 - b) ridotta del 92,43 per cento, per la pubblicità con superficie superiore ad 1 mq e fino a 5,5 mq;
 - c) ridotta del 88,70 per cento, per la pubblicità con superficie compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq;
 - d) ridotta del 84,90 per cento, per la pubblicità di superficie superiore a 8,5 mq.

Art. 45

Pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa base è maggiorata del 50 per cento.

Art. 46

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Qualora la pubblicità venga effettuata con pannelli luminosi per conto terzi la tariffa base annua è:
 - a) maggiorata del 10,15 per cento, per la pubblicità con superficie fino ad 1 mq;
 - b) maggiorata del 32,20 per cento, per la pubblicità con superficie oltre 1 mq.
2. Qualora la pubblicità venga effettuata con pannelli luminosi per conto terzi la tariffa base giornaliera è:
 - a) ridotta del 82,00 per cento, per la pubblicità con superficie fino ad 1 mq;
 - b) ridotta del 78,00 per cento, per la pubblicità con superficie oltre 1 mq.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata con pannelli luminosi per conto proprio la tariffa base annua è:
 - a) ridotta del 44,94 per cento, per la pubblicità con superficie fino ad 1 mq;
 - b) ridotta del 33,90 per cento, per la pubblicità con superficie oltre 1 mq.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata con pannelli luminosi per conto proprio la tariffa base giornaliera è:
 - a) ridotta del 90,90 per cento, per la pubblicità con superficie fino ad 1 mq;
 - b) ridotta del 89,00 per cento, per la pubblicità con superficie oltre 1 mq.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata con sistemi di proiezione la tariffa base giornaliera è ridotta del 88,60 per cento.

Art. 47

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, la tariffa base giornaliera è:
 - a) maggiorata del 26,20 per cento, per la pubblicità con superficie fino ad 1 mq;
 - b) maggiorata del 51,00 per cento, per la pubblicità con superficie oltre ad 1 mq.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, si applica la tariffa base giornaliera maggiorata del 175 per cento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa base giornaliera maggiorata del 37,66 per cento.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, si applica la tariffa base giornaliera maggiorata del 243,30 per cento.

5. Per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, si applica la tariffa base giornaliera maggiorata del 933 per cento.

Art. 48

Approvazione delle tariffe

1. Le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni annuali sono approvate dalla Giunta comunale sulla base del sistema tariffario di riferimento.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato.
3. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

Art. 49

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) Insegne d'esercizio:

si considerano insegne d'esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio. Non possono essere definite insegne d'esercizio le scritte relative al marchio non proprio del prodotto venduto, nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario che viene esposto in aggiunta ad un'insegna d'esercizio. In questo caso è evidente l'esclusiva volontà di pubblicizzare i prodotti in vendita;
 - b) Insegne pubblicitarie:

si considerano insegne pubblicitarie le scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate presso esercizi commerciali, che pubblicino un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) Pubblicità su veicoli e natanti:

si considerano pubblicità su veicoli e natanti le pubblicità visive effettuate per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

si considerano pubblicità con veicoli dell'impresa le pubblicità visive effettuate per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari si intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;

g) Preinsegna:

per preinsegna si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie, tale elencazione deve considerarsi esemplificativa, ma non esaustiva.

TITOLO III - CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 50

Servizio delle pubbliche affissioni

1. È istituito il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Per quanto di seguito non disposto, si applica, in quanto compatibile la disciplina del canone sulla pubblicità.

Art. 51

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari 15% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale corrisponde al 85% della superficie disponibile.
4. Per gli annunci funebri sono presenti sul territorio appositi spazi riservati.
5. Il territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, viene identificando come una unica categoria.

Art. 52

Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del comune. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il comune rimborsa le somme versate.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono resi disponibili, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 53

Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa base del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 ×100 è pari a euro 1,24.
3. Il Canone è assoggettato alle seguenti disposizioni applicative:
 - a) per superfici oltre 1 mq e per i primi 10 giorni, si applica la tariffa base;
 - b) per superfici fino ad 1 mq e per i primi 10 giorni, la tariffa base è ridotta del 16,94 per cento;
 - c) per ogni periodo successivo ai primi 10 giorni, di 5 giorni o frazione, la tariffa base è ridotta del 70%;
 - d) per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - e) per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - f) per quelli costituiti da più di 12 fogli il canone è maggiorato del 100 per cento;
 - g) In caso di richiesta d'affissione d'urgenza il canone è maggiorato del 50 per cento;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
6. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni normative e regolamentari in materia di riscossione delle entrate comunali.

Art. 54

Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone sulle delle pubbliche affissioni è ridotto nella misura del 50% nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I manifesti di cui al comma precedente beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale, ovvero che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia fino al 10% del totale, con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Art. 55

Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Vergato e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) gli annunci mortuari effettuati direttamente dalle imprese autorizzate negli appositi spazi riservati.

Art. 56

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57

Norme transitorie e finali

1. Per le pubblicità temporanee, nonché per pubbliche affissioni intervenute entro il 31 marzo 2021, i relativi canoni devono essere versati entro il 30 giugno 2021.
2. Il presente regolamento produce effetti dal 1° gennaio 2021.

Allegato A)

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Categoria 1°:

- Galleria I Maggio
- Piazza Capitani della Montagna
- Piazza della Pace
- Piazza Giacomo Matteotti
- Piazza Giovanni XXIII
- Piazza IV Novembre
- Piazza XXV Aprile
- Via Bacchetti
- Via Berlinguer
- Via Bortolotti Ettore
- Via Cavour
- Via Comani
- Via Di Vittorio Giuseppe - Vergato: dall'inizio della via al cavalcavia della SS 64
- Via Fini Augusto - Vergato
- Via Galvani
- Via Garibaldi Giuseppe
- Via Gramsci Antonio
- Via Lolli Luigi
- Via Marconi Guglielmo
- Via Monari
- Via della Repubblica – Via della costituzione - Vergato: dal bivio con Via Rimembranze al bivio con Via Comani, esclusa competenza ANAS
- Via Pedrini Dario
- Via Pertini
- Via Roma
- Via Sangiorgi

Categoria 2°:

- Cereglio - Via Provinciale: dal bivio con Via Sabbioni alla fine del centro abitato (*)
- Riola - Via Nazionale: dal bivio con la strada della lottizzaz. artig. Canova al confine comunale
- Riola: centro sportivo
- Tolè - Piazza Don Celso Lolli
- Tolè - Via Augusto Fini: dall'inizio della via al bivio con Via Giovanni XXIII
- Tolè - Via F.lli Benassi: dal civico n. 1 al civico n. 14
- Tolè - Via di Vittorio Giuseppe: dal civico n. 1 al civico n. 41
- Tolè - Via Giovanni XXIII
- Via Berleda
- Via Bologna: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)

- Via Buriani
- Via Cà d' Ambroso
- Via Cà del Prete
- Via Campania
- Via Casone: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Castelnuovo: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Colombi
- Via del Tennis
- Via delle Borre
- Via delle Ghiaie
- Via dello Sport
- Via di Vittorio Giuseppe - Vergato: dal cavalcavia della SS 64 alla fine della via
- Via Firenze
- Via Fornaci
- Via Labante: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Lazio
- Via Liguria
- Via Liserna: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Lombardia: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Marche
- Via Martiri di Marzabotto
- Via Minghetti: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Modena: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Monte Aldara
- Via Monte Grappa
- Via Monte Pero
- Via Moro Aldo
- Via Nazionale - Vergato: dall'inizio del centro abitato al bivio con Via Rimembranze e dal bivio con Via Comani alla fine del centro abitato (*)
- Via Palazzina
- Via Piemonte: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Pisa
- Via Primavera Valter
- Via Puglia
- Via Rimembranze: dall'inizio della via alla fine del centro abitato (*)
- Via Rovina
- Via Sabatini
- Via Siena
- Via Toscana
- Via Umbria
- Via Veneto

Categoria 3°:

Tutte le restanti Vie, Piazze e Località non ricadenti nella 1° o nella 2° Categoria.

(*) Per centro abitato si intende quello perimetrato ai sensi del Codice della Strada